

# RASSEGNE

## GIURISPRUDENZA

- Pfas
- Acque
- Valori limite
- Inquinamento
- Bonifica
- Ordinanza ex art. 244
- Responsabile
- Amministratore

AMBIENTE

TAR VENETO – VENEZIA, SEZ. II  
17 LUGLIO 2024, N. 1902

## BONIFICA DI SITO CONTAMINATO DA PFAS, SOGGETTI OBBLIGATI E VALORI LIMITE

di Francesca Rigo, B&amp;P Avvocati

### La sintesi

«Il Collegio ritiene che il quadro normativo delineato sia dal Codice civile, sia dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 conduca a riconoscere la possibilità di indirizzare le ordinanze di cui al menzionato art. 244 nei confronti degli amministratori delle società di capitali [...] Tale tesi trova giustificazione anche in relazione alla finalità ultima cui tende il principio “chi inquina paga”, nel senso che ben potrebbe darsi il caso in cui la società alla fonte del danno ambientale non sia capiente dal punto di vista patrimoniale ma che lo siano gli amministratori i quali hanno governato le scelte pregiudizievoli per l’ambiente, trandone profitto. Diversamente opinando [...] si finirebbe per avallare possibili pratiche elusive, che – utilizzando lo schermo societario – porterebbero alla sostanziale irresponsabilità delle persone fisiche (amministratori, rappresentanti legali, soci) per eventuali illeciti posti in essere nell’interesse o a vantaggio degli enti, con il rischio concreto (si pensi all’ipotesi di società cancellate, estinte o, come nel caso di specie, fallite) di addossare alla collettività i costi di ripristino ambientale, in chiara violazione del principio chi inquina paga, che tale eventualità intende chiaramente scongiurare».

«La non inclusione di una sostanza all’interno della tabella di cui all’Allegato 5, della Parte Quarta del Titolo Quinto del D. Lgs. n. 152/2006 non assume rilievo dirimente per escludere l’obbligo del responsabile dell’inquinamento di procedere alla bonifica del sito anche per sostanze che siano

da ritenersi pericolose per la salute umana e l’ambiente, in applicazione del principio di precauzione».

### Il fatto

Un ex amministratore delegato e presidente del Cda di una società chimica è stato individuato da un’ordinanza ex art. 244, D.Lgs. n. 152/2006 tra i responsabili dell’inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) per aver condotto l’attività alla quale era imputabile l’origine o l’aggravamento della contaminazione riscontrata e, dunque, diffidato insieme a tutti gli altri soggetti individuati come responsabili a proseguire le attività di bonifica. L’ex amministratore delegato ha deciso di presentare ricorso avverso questo ordinanza, evidenziando, per quanto qui di interesse: 1) l’illegittima imputazione della responsabilità ambientale cumulativamente a carico della società e delle persone fisiche che ne sono stati amministratori/dirigenti in ragione del principio di immedesimazione organica, per cui dell’operato dell’amministratore risponde solo la società; 2) l’aver ricoperto solo ruoli di carattere gestionale, commerciale e finanziario non comprendenti profili tecnici né di interesse ambientale che, invece, erano di competenza dei delegati ambientali; 3) la mancata prova del nesso causale tra la condotta da lui tenuta e l’inquinamento riscontrato; 4) l’assenza dei Pfas tra le sostanze tabellate, nonché l’assenza di evidenze di affinità tossicologica con quelle tabellate.

## La legittimità

Il Tar, nel respingere il ricorso, sottolinea innanzitutto come «il quadro normativo delineato sia dal Codice civile, sia dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 conduca a riconoscere la possibilità di indirizzare le ordinanze di cui al menzionato art. 244 nei confronti degli amministratori delle società di capitali». Quanto al codice civile, se è vero che – di regola – è la società a rispondere con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali (art. 2325 e 2462, codice civile), è anche vero che sono previste alcune ipotesi di responsabilità diretta degli amministratori nei confronti dei terzi (art. 2394, 2395 e 2476, codice civile), per cui i giudici hanno ritenuto che «non vi siano ragioni per escludere l'applicazione del pur eccezionale regime di responsabilità diretta dell'amministratore nel caso in cui il danno da questi cagionato sia un danno all'ambiente e il soggetto danneggiato sia una comunità territoriale». Più nello specifico, il Tar ha ritenuto che, in caso di danno all'ambiente, gli amministratori di società che esercitano attività pericolose siano soggetti al regime di responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2050, codice civile, letto alla luce del principio "chi inquina paga" di cui all'art. 191, comma 2, Tfu.

Il collegio ha ritenuto poi che, anche dall'analisi delle disposizioni di cui alla parte IV e alla parte VI, D.Lgs. n. 152/2006, emerga un quadro normativo che giustifica, sempre alla luce del principio "chi inquina paga", l'attribuzione a carico degli amministratori di società dell'obbligo di porre in essere misure di riparazione del danno ambientale. Ad esempio, l'art. 192 comma 4 prevede la responsabilità degli amministratori per l'abbandono dei rifiuti, l'art. 311, comma 1 che possano essere destinatari dell'obbligo di riparazione ambientale e l'art. 302, comma 4 che possano rientrare nella definizione di "operatore" (in quanto persone fisiche che esercitano potere decisionale su aspetti tecnici e finanziari della società) con tut-

ti i conseguenti oneri in termini di misure da adottare ex art. 304 e comunicazioni agli enti da effettuare ex art. 305.

Ad avviso dei giudici, dunque, questa lettura del quadro normativo trova giustificazione nel principio "chi inquina paga", ben potendo darsi il caso in cui «la società alla fonte del danno ambientale non sia capiente dal punto di vista patrimoniale ma che lo siano gli amministratori i quali hanno governato le scelte pregiudizievoli per l'ambiente, traendone profitto» ed essendo necessario evitare «possibili pratiche elusive, che – utilizzando lo schermo societario – porterebbero alla sostanziale irresponsabilità delle persone fisiche (amministratori, rappresentanti legali, soci) per eventuali illeciti posti in essere nell'interesse o a vantaggio degli enti, con il rischio concreto (si pensi all'ipotesi di società cancellate, estinte o, come nel caso di specie, fallite) di addossare alla collettività i costi di ripristino ambientale, in chiara violazione del principio chi inquina paga, che tale eventualità intende chiaramente scongiurare».

Il Tar, comunque, ha ricordato che la responsabilità dell'amministratore «non è una responsabilità da posizione», ma deriva dalla condotta attiva od omissiva da questi tenuta in concreto e che deve essere dimostrata in sede amministrativa, precisando – tuttavia – che in caso di esercizio di attività pericolose, come può essere un'industria chimica, è invece lo stesso amministratore a dover dimostrare, fornendo la cosiddetta "prova liberatoria" ai sensi dell'art. 2050, codice civile, l'assenza del nesso di causalità tra la condotta attribuitagli e la contaminazione, dimostrazione che non è stata fornita nel caso di specie.

Con riferimento, poi, alla possibilità di escludere la responsabilità dell'amministratore a fronte della presenza presso lo stabilimento di altre figure con deleghe ambientali, i giudici hanno chiarito che ciò «non esonerava l'amministratore delegato dal controllo sull'agire dei propri

# RASSEGNE

## GIURISPRUDENZA

collaboratori né lo esonerava dal farsi eventualmente spiegare da soggetti qualificati gli aspetti tecnici [...] in modo da comprenderne appieno il significato e promuovere le azioni conseguenti».

Quanto, infine, al tema dell'assenza di valori limite per i Pfas nel D.Lgs. n. 152/2006, il collegio ha ricordato che, da un lato, «il principio di precauzione configura l'obbligo di comunicazione alle autorità dell'esistenza di una potenziale contaminazione anche quando si tratti di elementi per i quali non sono ancora stati normativamente fissati dei valori soglia perché [...] non si discute di rischi puramente ipotetici e non suffragati da evidenze scientifiche ma di sostanze di cui era nota la probabile pericolosità per l'ambiente e la salute umana» e, dall'altro, che «per le sostanze "non tabellate" la nota 1, della tabella di cui all'Allegato 5, della Parte Quarta del Titolo Quinto del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, stabilisce che "In Tabella sono selezionate, per ogni categoria chimica, al-

cune sostanze frequentemente rilevate nei siti contaminati. Per le sostanze non esplicitamente indicate in Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine». Il Tar ha rigettato, dunque, anche questa ulteriore doglianza ribadendo che «la non inclusione di una sostanza all'interno del suddetto elenco non assume rilievo dirimente per escludere l'obbligo del responsabile dell'inquinamento di procedere alla bonifica del sito anche per sostanze che siano da ritenersi pericolose per la salute umana e l'ambiente, in applicazione del principio di precauzione» e ciò anche in considerazione del fatto l'inquinamento, così come definito nel D.Lgs. n. 152/2006, non è connesso al superamento di valori soglia e la bonifica è definita esclusivamente come «l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento», di nuovo senza richiamare i valori soglia.